



23887-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO ROCCHI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1645/2021
PALMA TALERICO		CC - 05/05/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	R.G.N. 718/2021
FRANCESCO CENTOFANTI		
STEFANO APRILE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul conflitto di competenza sollevato da:  
GUP TRIBUNALE PALERMO nei confronti di:

TRIBUNALE TERMINI IMERESE  
(omissis) SPA

con l'ordinanza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;  
lette le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 176 del 2020, che ha chiesto che si dichiari la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo.

## Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento dell'eccezione difensiva già proposta in sede di udienza preliminare ma ivi rigettata, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale nel procedimento contro (omissis) ed altri per numerose imputazioni e tra queste per il delitto di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., *per* aver concorso, con abuso della qualità e dei poteri di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio quali alti dirigenti dell',<sup>(omissis)</sup> S.p.A., nell'indurre i dirigenti tecnici della stessa società e altri tecnici a promettere prima e in seguito a dare loro, indebitamente, utilità consistenti nell'apertura anticipata del nuovo tratto stradale (omissis) da ostentare simulatamente quale loro eccezionale merito manageriale, fatto commesso in (omissis)

2. Ha a tal proposito osservato che il momento consumativo finale del reato non può essere individuato nell'apertura materiale della indicata tratta viaria, perché necessariamente preceduto, sul piano delle procedure amministrative, dalla emanazione della indefettibile ordinanza di apertura al traffico emessa il 22 dicembre 2014 dal direttore regionale dell'<sup>(omissis)</sup> S.p.A. in (omissis). Si tratta dell'attività provvedimento che era stata la unica risultante dell'attività di induzione degli autori del fatto.

Ne è prova che, soltanto dopo l'adozione del suddetto atto, e a reato quindi già consumato, vi fu la diffusione del simulato risultato manageriale e della data e dell'ora in cui si sarebbe poi concretizzata l'apertura del tratto di strada.

Da qui la conclusione che luogo di consumazione del reato sia stato (omissis) e non (omissis).

3. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a cui il procedimento è stato conseguentemente trasmesso, ha proposto conflitto negativo di competenza, disponendo l'invio degli atti a questa Corte di cassazione.

Secondo detto giudice, l'utilità ipotizzata dal pubblico ministero, costituita dall'apertura in anticipo sui tempi previsti del tratto stradale, fu e non poteva non essere il risultato di una complessa sequela procedimentale, culminata nell'adozione della necessaria ordinanza di riapertura imputata al dirigente regionale e poi nella materiale esecuzione della stessa, che a quella doveva necessariamente seguire.

L'utilità perseguita è consistita in una prestazione di *facere*, l'apertura anticipata di un tratto stradale, infine accettata dai pubblici ufficiali indotti, per conseguire un tornaconto personale in termini di carriera o per l'esigenza di non scontentare le pretese dei superiori aziendali.

Il momento consumativo del reato, fattispecie a duplice schema, è quindi da individuarsi nell'adempimento finale effettivo dell'apertura della strada con la rimozione della cartellonistica, avvenuto appunto nel circondario del Tribunale di Termini Imerese.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n. 176 del 2020, ha chiesto che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.

### **Considerato in diritto**

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. La questione di competenza si incentra, come peraltro hanno messo in evidenza i due giudici in conflitto, nell'individuazione del momento consumativo dell'ipotizzato reato di induzione indebita a dare o promettere l'utilità specifica costituita dall'apertura anticipata di un tratto stradale.

3. La materiale apertura della strada è avvenuta ovviamente, come indicato dal giudice di Palermo, con la rimozione della cartellonistica che ne segnalava la non praticabilità, e quindi nel luogo ove insiste la strada, che ricade nel circondario del Tribunale di Termini Imerese.

Il provvedimento amministrativo che ha disposto l'apertura del tratto stradale, invece, è stato adottato, secondo quanto rappresentato dai provvedimenti declinatori della competenza, dagli organi amministrativi a ciò preposti in (omissis), mettendo per ora da canto l'osservazione incidentalmente svolta dal giudice palermitano – perché capace di far venire meno i presupposti del conflitto –, secondo cui l'ordinanza di apertura fu invero emessa in Agrigento, ove si trovava la sede operativa del centro edilizia per la Regione siciliana di (omissis) S.p.A.

4. Si tratta allora di stabilire se nella configurazione di imputazione la materiale apertura della strada, a fronte del provvedimento amministrativo che l'ha disposta e l'ha resa dunque adempimento materiale conseguente e



obbligatorio, costituisca un mero *post factum* o il momento di concretizzazione dell'offesa penalmente rilevante.

5. L'imputazione struttura la correlazione dell'apertura della strada alla ostentazione, in modo simulato, di eccezionali meriti manageriali della dirigenza di (omissis) S.p.A., con la conseguenza che l'apprezzamento di tale utilitaristico personale vantaggio può e deve essere commisurato non già all'adempimento materiale della rimozione della cartellonistica di divieto *in loco*, quanto al provvedimento che ha ordinato e disposto il materiale adempimento.

È infatti quel provvedimento a segnare il prospettato, indebito, successo manageriale del gruppo dirigente e non la mera esecuzione di quanto compiutamente disposto dall'autorità di amministrazione tecnica.

6. Si richiama, per spiccata similitudine con il caso in esame, quello – già valutato dalla giurisprudenza di legittimità – dell'emissione di un permesso di costruire illegittimo nell'ambito della fattispecie di abuso di ufficio, per il quale si è appunto affermato che "qualora la condotta consista nell'emanazione di un permesso di costruire illegittimo, il momento consumativo coincide con l'adozione dell'atto stesso in quanto in tale momento si verifica il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, mentre l'eventuale successiva attività edificatoria, così come l'eventuale alienazione del terreno divenuto edificabile, costituisce un "post factum" che dipende dall'azione di un soggetto diverso rispetto al pubblico ufficiale che ha emanato l'atto illegittimo – Sez. 3, n. 44104 del 19/04/2018, Rv. 274127 –. Allo stesso modo può ora dirsi che la rimozione della cartellonistica di segnalazione del divieto di transito e della eventuale altra strumentazione di impedimento dello stesso ha costituito, all'interno della vicenda delineata in imputazione, un mero *post factum* estraneo al momento consumativo dell'ipotizzato reato.

In buona sostanza, quando l'utilità perseguita con l'illecita condotta induttiva di cui all'art. 319-*quater* cod. pen. necessita, per la sua realizzazione, di un provvedimento amministrativo a carattere dispositivo, cui debba poi fare seguito soltanto l'esecuzione di una attività meramente materiale, il momento consumativo del reato coincide con l'esercizio della potestà provvedimentoale, senza che assuma a tal fine rilievo la successiva attività materiale.

7. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo.


Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, 5 maggio 2021.

Il consigliere estensore  
Giuseppe Santalucia



Il presidente  
Giacomo Rocchi

